

(N. 1652)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1956
(V. Stampato N. 1459)

d'iniziativa del Deputato DE FRANCESCO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 31 LUGLIO 1956

Norme generali sull'azione amministrativa.

TITOLO I

ORGANI AMMINISTRATIVI

CAPO I.

COMPETENZA DEGLI ORGANI

Art. 1.

Organi regolati dalla presente legge.

La presente legge disciplina l'azione amministrativa svolta da organi amministrativi dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici.

Art. 2.

Forme di competenza degli organi.

La competenza degli organi della pubblica amministrazione è distinta per materia, per grado e per territorio.

Qualora la legge non attribuisca la competenza ad organi dell'amministrazione centrale, sono competenti gli organi dell'amministrazione locale.

Art. 3.

Inderogabilità della competenza.

La competenza degli organi amministrativi è inderogabile.

L'incompetenza è rilevabile d'ufficio o su domanda di parte. L'autorità amministrativa, che la dichiara, deve trasmettere gli atti all'autorità che essa ritiene competente, dandone avviso all'interessato.

Qualora l'incompetenza sia dichiarata in relazione ad una domanda che doveva essere proposta entro un termine di decadenza, la domanda viene considerata tempestiva se fu presentata in detto termine ad una autorità fa-

cente parte della stessa amministrazione o dello stesso ente cui appartiene l'autorità competente.

Art. 4.

Conflitti di competenza.

Il conflitto di competenza fra due organi è risolto dall'organo immediatamente superiore.

Se, in pendenza della decisione sul conflitto, vi sia pericolo di grave ed irreparabile danno, ciascuno degli organi fra i quali il conflitto è sorto può prendere i provvedimenti urgenti, dandone immediata comunicazione agli altri.

Art. 5.

Divisione interna degli uffici.

Quando l'attribuzione di competenza non sia fatta da norme di legge o di regolamento, la ripartizione delle attribuzioni tra i singoli uffici ha valore puramente interno.

CAPO II.

ORGANI INDIVIDUALI

Art. 6.

Sostituzione del titolare dell'ufficio.

Il titolare dell'ufficio è sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, da chi per legge ne fa le veci.

In mancanza di disposizioni di legge, o di diverse disposizioni dell'autorità superiore, il titolare è sostituito dal funzionario più elevato in grado o, in caso di parità di grado, dal funzionario più anziano.

Art. 7.

Poteri di direzione del superiore.

Il superiore dirige e regola l'attività degli organi inferiori con istruzioni, circolari e ordini di servizio.

Art. 8.

Limiti del dovere di obbedienza.

L'inferiore, al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza al superiore che ha impartito l'ordine, dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è dato per iscritto, l'inferiore ha il dovere di darvi esecuzione.

L'inferiore non deve comunque eseguire l'ordine del superiore, quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Salvo quanto stabilito nel comma precedente, l'emanazione dell'ordine scritto esime l'inferiore da responsabilità. Questi va pure esente da responsabilità se il superiore esige l'obbedienza senza dare l'ordine scritto che gli sia stato richiesto.

Art. 9.

Delega.

Salvo contraria disposizione di legge l'autorità superiore può delegare anche in modo permanente le sue attribuzioni in determinate materie ad una autorità inferiore; del relativo provvedimento deve essere data notizia sul Bollettino ufficiale dell'amministrazione. Essa può altresì delegare ad una autorità inferiore l'esercizio di attribuzioni di sua competenza relativamente a singole persone od a singoli affari.

Il provvedimento di delega può contenere istruzioni e direttive vincolanti per l'autorità inferiore.

Art. 10.

Avocazione e sostituzione.

Salvo contraria disposizione di legge, l'autorità superiore non può avocare a sé la trattazione di affari spettanti ad una autorità inferiore.

Essa può tuttavia sostituirsi all'autorità inferiore qualora questa, sebbene richiamata, abbia omissso di provvedere senza giustificato motivo.

CAPO III.

ORGANI COLLEGIALI

Art. 11.

Funzioni del presidente degli organi collegiali.

Il presidente assicura l'osservanza delle leggi e garantisce l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. A questo fine, ha anche facoltà di sospendere o di togliere la seduta, facendone redigere processo verbale.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, qualora manchino norme che stabiliscano chi ne faccia le veci, i membri presenti del collegio designano uno di loro a presiedere la seduta.

Art. 12.

Convocazione del collegio.

La convocazione del collegio è fatta dal presidente. Qualora un terzo dei membri del collegio lo richieda, egli è tenuto a procedere a convocazione non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Ove la legge non disponga diversamente, l'avviso di convocazione deve essere inviato ai membri del collegio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi d'urgenza, da dichiararsi nell'atto di convocazione.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, con l'indicazione specifica degli affari da trattare.

Art. 13.

Ordine dei lavori.

L'ordine del giorno è fissato dal presidente.

I membri del collegio possono chiedere, almeno cinque giorni prima della riunione, che un determinato oggetto sia posto all'ordine del giorno. Qualora la richiesta sia fatta da un terzo dei componenti del collegio, il presidente è tenuto ad accoglierla.

Il collegio può deliberare una inversione dell'ordine del giorno fissato dal presidente.

Nessun argomento che non sia nell'ordine del giorno può essere trattato se non siano presenti e consenzienti tutti i membri del collegio.

Art. 14.

Adunanze.

Salvo che la legge non disponga diversamente, le adunanze degli organi collegiali non sono pubbliche.

Per la validità di esse è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il collegio.

In seconda convocazione, per una nuova adunanza da tenersi a distanza di almeno un giorno, l'adunanza è valida purchè sia presente un terzo dei componenti e, in ogni caso, un numero non inferiore a tre.

Sono salvi i casi in cui la legge diversamente disponga e quelli per cui la natura della funzione esiga la presenza di tutti i membri del collegio.

Nei casi di ripetuta assenza dei componenti, il presidente riferisce all'autorità che ha la vigilanza sul funzionamento del collegio, la quale può pronunciare la decadenza, o adottare gli altri provvedimenti del caso, qualora la competenza in materia non sia attribuita dalla legge allo stesso organo collegiale.

Art. 15.

Membri supplenti.

Salvo diversa disposizione di legge, nei casi in cui esistano membri supplenti questi partecipano alle sedute con diritto di voto ogniqualvolta manchino per qualsiasi motivo i membri effettivi che devono sostituire.

Quando esistono membri supplenti in relazione a varie categorie di membri effettivi, i supplenti surrogano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Qualora per una medesima categoria di membri effettivi vi siano più membri supplenti, la priorità nella supplenza è data dall'anzianità di appartenenza al collegio; in caso di parità, essa spetta all'anziano di età.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli avvisi di convocazione di un collegio devono essere sempre inviati anche ai membri supplenti, i quali hanno in ogni caso diritto di assistere alle sedute senza diritto di voto.

Art. 16.

Segretario.

Alle adunanze assiste il segretario, cui spetta redigere il processo verbale.

Se al collegio non è assegnato un segretario, o se questo è assente, le funzioni sono esercitate dal più giovane tra i membri del collegio.

Art. 17.

Deliberazioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.

La votazione avviene peralzata e seduta, salvo che il collegio deliberi una diversa forma di votazione. Le votazioni per acclamazione non sono valide.

In ogni caso le deliberazioni concernenti persone devono essere adottate a scrutinio segreto.

Ove la legge non disponga diversamente, in caso di parità di voti in votazione a scrutinio palese prevale il voto del presidente; in votazione a scrutinio segreto la deliberazione s'intende non adottata.

Le schede bianche sono computate solo per determinare il numero dei votanti.

Terminata la votazione, il presidente ne accerta e proclama il risultato.

Art. 18.

Processo verbale.

I processi verbali devono contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali sono stati compiuti gli atti che documentano. Da essi devono risultare i punti principali delle discussioni, le forme e i risultati delle votazioni.

I processi verbali sono firmati dal presidente e dal segretario e devono essere letti ed approvati nella stessa seduta o in quella successiva.

Salvo i casi in cui la legge espressamente lo vieti, ognuno dei presenti ha diritto di far constare nel verbale il suo voto e i motivi che lo hanno determinato, nonchè di chiedere le opportune rettificazioni. È esente da ogni eventuale responsabilità il componente del collegio che abbia fatto constare il suo motivato dissenso dalla deliberazione adottata.

Art. 19.

*Ordini e circolari**agli organi collegiali.*

Agli organi collegiali non possono essere impartiti ordini di servizio.

Mediante circolare possono peraltro essere determinate modalità relative all'organizzazione dei lavori del collegio, al fine di assicurarne il migliore andamento.

TITOLO II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I.

INIZIO DEL PROCEDIMENTO

Art. 20.

Modi di inizio del procedimento.

Il procedimento amministrativo può iniziarsi su istanza della parte interessata o d'ufficio.

L'istanza della parte interessata dà inizio ad un procedimento amministrativo regolato dalle norme dei seguenti articoli solo quando chi la propone ha un diritto o un interesse legittimo a che sulla stessa sia emanato un provvedimento amministrativo.

In caso di procedimento d'ufficio, le norme degli articoli seguenti trovano applicazione solo quando il procedimento implichi l'adozione, da parte dell'amministrazione, di provvedimenti che tocchino un diritto o un interesse legittimo di altri soggetti.

Art. 21.

Presentazione di istanze.

Ogni istanza diretta all'autorità amministrativa deve essere presentata o inviata alla stessa per iscritto, e, ove occorra, in carta legale, a meno che non sia consentita una forma diversa.

La mancanza o l'insufficienza di bollo importano irricevibilità soltanto se il richiedente, invitato a regolarizzare l'istanza, non vi provveda entro il termine assegnatogli, che non può essere inferiore a venti giorni.

Salvo che la legge non richieda la formazione di speciale verbale, delle istanze è presa nota in apposito registro, e ne è rilasciata ricevuta, contenente gli estremi della registrazione. Non si rilascia ricevuta quando l'istanza è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 22.

Rappresentanza.

Gli interessati possono presentare le loro istanze a mezzo di persona da loro incaricata, senza che sia necessaria delega scritta.

Nei limiti fissati dai regolamenti delle singole amministrazioni, gli interessati possono farsi rappresentare presso l'ufficio da altra persona munita di delega scritta autenticata.

La delega, quando sia rilasciata ad un professionista iscritto all'albo per un affare che rientri nell'ambito delle sue attività professionali, e sia da lui autenticata, conferisce al mandatario la facoltà di rappresentare ad ogni effetto l'istante nella trattazione dell'affare, a meno che la legge non ne faccia espresso divieto o richieda all'uopo maggiori formalità.

Art. 23.

Comunicazioni relative all'istanza.

L'amministrazione è tenuta, a richiesta dell'interessato, a comunicargli entro venti giorni la ripartizione interna cui l'istanza è assegnata, nonchè l'ufficio al quale essa sia stata eventualmente trasmessa, nel caso di dichiarazione d'incompetenza.

Art. 24.

Documenti.

I documenti che l'interessato intende esibire devono essere allegati all'istanza.

Salvo il caso in cui il termine per la presentazione dei documenti sia prescritto a pena di decadenza, l'interessato può esibire ulteriori documenti durante l'istruttoria.

L'amministrazione, se la documentazione è incompleta, e non si è verificata decadenza, indica per iscritto all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, gli altri documenti occorrenti, prefiggendo un congruo termine per la esibizione.

Art. 25.

Comunicazione dell'inizio del procedimento d'ufficio.

Ove non sia disposto altrimenti, l'autorità amministrativa, che debba provvedere d'ufficio o su proposta di altra autorità, è tenuta a darne preventivo avviso agli interessati, i cui diritti o interessi legittimi possono essere lesi dal provvedimento.

In tale caso, ove non ostino ragioni di urgenza, l'autorità non può provvedere se non decorsi dieci giorni dall'avviso dato.

CAPO II.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Art. 26.

Istruttoria.

L'autorità svolge, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, le indagini occorrenti per l'accertamento dei fatti sui quali l'istanza si fonda. Può anche richiedere informazioni ad altre autorità.

Gli accertamenti tecnici sono eseguiti normalmente da uno o più funzionari dell'amministrazione. Gli enti pubblici, che non dispongono di idoneo personale tecnico, possono avvalersi dell'opera di funzionari tecnici apparte-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti agli uffici statali, previa autorizzazione del capo dell'ufficio da cui dipendono.

Solo in via eccezionale, ed in materie di particolare importanza, l'autorità potrà disporre che ai funzionari incaricati degli accertamenti tecnici siano affiancate persone estranee all'amministrazione, fornite di particolare esperienza.

Nel caso che si proceda su richiesta di un privato, a tutela di un suo diritto soggettivo o interesse legittimo, l'amministrazione può richiedergli l'anticipazione delle spese necessarie per l'effettuazione degli accertamenti tecnici.

Art. 27.

Comunicazione agli interessati.

Delle operazioni dirette ad accertamenti tecnici l'amministrazione dà avviso agli interessati almeno dieci giorni prima del loro inizio.

Nell'avviso sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si procederà alle operazioni, con l'avvertenza che gli interessati possono assistervi personalmente o farsi rappresentare da tecnici di loro fiducia, muniti di delega scritta.

Del completamento delle operazioni l'amministrazione dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale si fissa un congruo termine per l'esame degli atti e la presentazione di deduzioni, salvo che trattisi di materia riservata.

Art. 28.

Convocazione degli interessati.

Quando sia indispensabile per lo svolgimento dell'istruttoria, l'autorità invita gli interessati a presentarsi per dare chiarimenti. L'avviso di convocazione deve contenere la specificazione del motivo per il quale essa viene fatta e, salvo che sia disposto altrimenti, deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La convocazione di cui al comma precedente deve essere fatta, di norma, presso l'ufficio che si trovi nella località più vicina a quella in cui risiede l'interessato. Qualora l'autorità che tratta l'affare ritenga indispensabile sentire direttamente l'interessato, questi potrà essere convocato anche presso gli uffici della stessa.

Ove l'interessato non si presenti senza giustificato motivo, l'amministrazione, se non ritenga di prefiggergli all'uopo un congruo termine, provvede in base agli elementi che sono a sua conoscenza.

Art. 29.

Richiesta di pareri.

L'amministrazione ha sempre facoltà di chiedere il parere di organi consultivi.

La legge stabilisce i casi in cui l'autorità deve richiedere il parere e quelli nei quali è tenuta a conformarvisi, ove intenda provvedere.

Art. 30.

Richiesta di notizie.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 32, quando siano decorsi novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, gli interessati possono chiedere all'amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, notizie sullo stato dell'affare, e l'amministrazione è tenuta a fornirle agli stessi nei trenta giorni successivi.

Art. 31.

Deroghe al procedimento istruttorio.

In caso di urgenza, da dichiararsi e da motivarsi nel provvedimento, l'autorità può prescindere dalla osservanza delle norme degli articoli 27 e 28.

CAPO III.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 32.

Provvedimento dell'autorità.

L'autorità provvede sui casi singoli mediante atti amministrativi.

Qualora essa non abbia provveduto su una istanza sulla quale sia tenuta a prendere un provvedimento, il privato, trascorsi novanta

giorni dalla data di presentazione dell'istanza, può chiedere, con atto notificato all'amministrazione, che l'autorità si pronunzi. Trascorsi trenta giorni dalla notificazione senza che sia intervenuto alcun provvedimento, l'istanza si intende a tutti gli effetti rigettata.

Art. 33.

Obbligo di astensione.

La persona preposta all'ufficio che deve provvedere su un affare è tenuta ad astenersi quando, in relazione all'atto da emanare, sussistano motivi di incompatibilità.

Qualora il provvedimento debba essere emanato da un organo collegiale, è tenuto ad astenersi il membro di quest'ultimo che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma.

Se il provvedimento deve essere emanato da un organo individuale, il titolare dell'ufficio che si astenga è sostituito a norma dell'articolo 6, salvo che egli stesso o gli interessati richiedano, in relazione alle circostanze, che alla sostituzione provveda il superiore gerarchico.

In caso di astensione del membro di un collegio, lo sostituisce, ove esista, il membro supplente a norma dell'articolo 15.

Art. 34.

Richiesta di sostituzione.

Prima che l'atto sia emanato, l'interessato può segnalare al superiore gerarchico o al presidente del collegio i motivi di incompatibilità che importino l'astensione a sensi dell'articolo precedente.

L'autorità è tenuta a provvedere. Ove ravvisi fondata la segnalazione, provvede alla sostituzione, a sensi del terzo e del quarto comma dell'articolo stesso.

Sono salve le disposizioni relative alla ricusazione ed alla astensione dei componenti dei collegi disciplinari.

TITOLO III

L'ATTO AMMINISTRATIVO

CAPO I.

FORMA ED ELEMENTI DELL'ATTO
AMMINISTRATIVO

Art. 35.

Forma dell'atto.

Le pronunzie della pubblica amministrazione devono farsi per iscritto, tranne i casi in cui una forma diversa sia imposta dalla natura dell'atto.

Sono salve le disposizioni di leggi speciali che richiedano una particolare forma solenne o escludano la necessità della scrittura.

Art. 36.

Elementi dell'atto.

Oltre gli elementi che siano prescritti da particolari norme giuridiche, l'atto deve contenere:

- 1) l'intestazione dell'autorità da cui è emesso;
- 2) l'enunciazione dei fatti che vi hanno dato origine;
- 3) gli estremi degli atti preparatori intervenuti nel procedimento;
- 4) l'indicazione delle norme giuridiche sulle quali si fonda;
- 5) il dispositivo;
- 6) la data;
- 7) la sottoscrizione, con l'indicazione espressa del nome e della qualifica di chi firma.

Salvi i casi in cui la legge escluda la motivazione o richieda la sola enunciazione della causa generica del provvedimento, gli atti che respingono istanze sulle quali l'amministrazione è tenuta a provvedere e quelli che, in qualunque modo, restringono la sfera delle libertà e dei diritti individuali devono essere motivati.

Art. 37.

Manifestazioni tacite.

Tranne i casi in cui la legge richiede la dichiarazione espressa, il comportamento della pubblica amministrazione, che sia univoco ed incompatibile con una volontà diversa, produce gli stessi effetti della dichiarazione di volontà.

Salvo il disposto dell'articolo 32, il silenzio dell'amministrazione ha valore di dichiarazione tacita soltanto nei casi in cui la legge attribuisce ad esso un significato determinato.

CAPO II.

EFFICACIA DELL'ATTO
AMMINISTRATIVO

Art. 38.

Efficacia dell'atto.

L'atto amministrativo ha efficacia dalla data della sua notificazione, a termini dell'articolo 39, o da quella data posteriore che sia fissata nell'atto stesso.

Efficacia retroattiva può essere attribuita, eccezionalmente, agli atti aventi natura meramente dichiarativa a quelli che sono emessi in sostituzione di atti annullati o revocati per vizio di forma e a quelli che producono effetti favorevoli al soggetto cui si riferiscono, semprechè i relativi presupposti esistessero già alla data cui si fa risalire l'efficacia dell'atto e la retroattività non leda diritti o interessi legittimi di altri soggetti.

Art. 39.

Notificazione.

L'atto è comunicato integralmente alle persone alle quali direttamente si riferisce. La comunicazione deve essere fatta mediante consegna o trasmissione di copia in forma amministrativa, secondo le disposizioni dei regolamenti.

In mancanza di norme regolamentari, l'atto va comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure notificato per mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale, osservate le norme sulle notificazioni del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, o per la difficoltà di identificarli tutti, si procede alla notificazione nei modi ordinari nei confronti di alcuni degli interessati e un estratto dell'atto è pubblicato, secondo la sua natura, nella *Gazzetta ufficiale*, o nel *Foglio annunzi legali*, o all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'autorità che lo ha emanato.

Per i dipendenti della pubblica amministrazione in attività di servizio la notificazione è sostituita dalla pubblicazione del provvedimento per estratto nel *Bollettino ufficiale* dell'amministrazione stessa.

In ogni caso la persona, a cui l'atto si riferisce, ha diritto di ottenerne copia, se la richiede.

Art. 40.

Pubblicazione.

Nei casi determinati dalla legge l'atto è pubblicato con le modalità dalla stessa stabilite. La pubblicazione vale come notifica nei confronti di tutti gli interessati non menzionati nell'atto.

Gli atti sottoposti ad approvazione oppure a visto, ancorchè pubblicati, a speciali effetti, prima di tali adempimenti, devono essere nuovamente pubblicati dopo l'esercizio di tali controlli per gli effetti di cui al presente articolo.

Indipendentemente da quanto previsto nei commi precedenti, l'amministrazione è tenuta a dare, con mezzi idonei, adeguata diffusione agli atti amministrativi generali.

Art. 41.

Esecutorietà.

L'adempimento degli obblighi ed il rispetto delle limitazioni che derivano dall'atto ammi-

nistrativo possono imporsi senza necessità di accertamento giurisdizionale, salvo che la legge disponga altrimenti.

Salvo contrarie disposizioni legislative, in tutti i casi in cui l'amministrazione ha il potere di liquidare i propri crediti di diritto pubblico si applicano le disposizioni relative alla riscossione delle imposte dirette.

CAPO III.

INVALIDITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

Art. 42.

Nullità.

Sono nulli gli atti amministrativi che siano emanati da persona che non abbia la qualità di organo della pubblica amministrazione o da un organo che provveda su materia totalmente estranea alla sfera di attribuzioni dell'amministrazione cui appartiene.

Sono parimenti nulli gli atti che siano effetto di violenza assoluta e quelli il cui oggetto sia impossibile o contrario alla legge penale.

Art. 43.

Illegittimità.

Sono illegittimi gli atti viziati da incompetenza, o da eccesso di potere, o da violazione di legge.

Si ha incompetenza quando, fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente, l'atto è emanato da un organo amministrativo diverso da quello avente potestà di provvedere a' sensi dell'articolo 2.

Si ha eccesso di potere quando l'autorità amministrativa usa di un suo potere discrezionale per fini diversi da quelli per cui esso le fu attribuito, o quando un vizio del procedimento di formazione della volontà dell'amministrazione risulti da travisamento dei fatti, o da illogicità manifesta, o da incongrua motivazione, o da ingiustificata contraddittorietà del provvedimento con altro precedente atto o con il contenuto di circolari od altre norme interne, o da contraddittorietà intrinseca del provvedimento, o da altri elementi.

Art. 44.

Vizi di merito.

Sono viziati nel merito gli atti non conformi all'opportunità o all'equità amministrativa o comunque in contrasto colle regole di buona amministrazione.

TITOLO IV

RIESAME DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

CAPO I.

RIESAME D'UFFICIO

Art. 45.

Revoca e annullamento d'ufficio.

L'autorità che ha emanato l'atto può, entro un anno dalla emanazione, revocarlo quando risulti affetto da vizi di legittimità o da vizi di merito sin dall'origine.

La revoca è ammessa anche per mutate condizioni di fatto o per nuove esigenze dell'interesse pubblico.

L'atto deve essere revocato quando sia venuta meno una delle condizioni richieste dalla legge per la sua emanazione, semprechè si tratti di una delle condizioni la cui sussistenza sia necessaria per la continuazione del rapporto.

L'autorità gerarchicamente superiore può, nel termine indicato nel primo comma, annullare gli atti delle autorità inferiori affetti da vizi di legittimità e annullarli o riformarli se affetti da vizi di merito fin dall'origine, salvo che si tratti di provvedimenti definitivi a' sensi dell'articolo 57.

Art. 46.

Annullamento

da parte del Presidente della Repubblica.

Gli atti illegittimi possono essere in qualunque tempo annullati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro competente, sentito il Consiglio di Stato.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Contro il decreto di annullamento sono ammessi, in via alternativa, il ricorso di legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 47.

Limiti dell'annullamento e della revoca.

L'amministrazione non può procedere ad annullamento nè a revoca quando, per il tempo trascorso o per altre circostanze, l'annullamento o la revoca di un atto risultino contrari all'interesse pubblico o manifestamente iniqui.

Non è ammessa la revoca dei provvedimenti costitutivi di capacità o diritti che l'amministrazione non abbia il potere di sopprimere o limitare.

Art. 48.

Decorrenza della revoca e dell'annullamento.

Salvo particolari disposizioni, la revoca e l'annullamento previsti dal primo e dal quarto comma dell'articolo 45 hanno effetto dalla data dell'atto revocato o annullato; nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso la revoca ha effetto dal momento in cui è pronunciata.

Art. 49.

Indennità.

L'annullamento e la revoca degli atti amministrativi non danno luogo ad indennità, salvo le diverse disposizioni di leggi speciali e le diverse clausole dei relativi atti amministrativi.

È tuttavia sempre dovuta al concessionario, salvo le diverse clausole dell'atto di concessione, una indennità pari al valore attuale dell'impianto e delle altre opere esistenti, quando l'annullamento o la revoca investano concessioni che abbiano dato luogo a costruzioni di impianti od altre opere di carattere permanente, ovvero investano atti autorizzativi delle costruzioni o delle altre opere predette.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni eventuale azione in responsabilità, ove ne ricorrano gli estremi.

Art. 50.

Sospensione d'ufficio.

Le autorità previste dall'articolo 45 possono, quando ricorrano gravi motivi, disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo.

Art. 51.

Convalida.

L'autorità amministrativa può convalidare l'atto, viziato da illegittimità, mediante un nuovo atto che contenga la menzione del vizio e la dichiarazione che si intende eliminarlo e convalidare l'atto.

L'atto di convalida ha effetto dalla data della sua emanazione. Può essere fatto retroagire alla data di emanazione dell'atto convalidato, quando l'illegittimità di questo derivi da un suo vizio di forma.

Se il vizio consiste nel difetto di una autorizzazione, questa può essere data dall'autorità competente in via di sanatoria.

La disposizione del comma precedente non è applicabile al caso di omissione di una proposta o di un parere obbligatorio.

Art. 52.

Conversione.

L'atto nullo o illegittimo produce gli effetti di un atto diverso se di questo contenga i requisiti di forma e di sostanza, semprechè debba ritenersi che l'autorità avrebbe voluto tale diverso atto se avesse conosciuto la nullità o l'illegittimità dell'atto emanato.

Art. 53.

Invalidità parziale.

L'invalidità di una parte dell'atto non si comunica alle altre, salvo che queste siano dipendenti da quella o risulti che, senza la parte invalida, l'atto non sarebbe stato emanato.

Se il vizio dell'atto impedisce un determinato effetto, l'atto può produrre egualmente gli altri effetti ai quali risulti idoneo.

CAPO II.

RIESAME SU RICORSO
AMMINISTRATIVO

Art. 54.

Indicazione nell'atto delle modalità di ricorso.

In calce ad ogni provvedimento amministrativo deve essere fatta menzione dell'autorità alla quale è dato ricorso contro il provvedimento stesso e del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto.

In mancanza di tale menzione non ha inizio il decorso del termine per ricorrere.

Il ricorrente che, seguendo la predetta menzione, incada in errore, ha sempre diritto alla rimessione in termine.

Art. 55.

Opposizione.

Contro gli atti amministrativi non è ammesso ricorso all'autorità dalla quale sono stati emanati, salvo i casi previsti dalla legge.

Ogni altro esposto all'autorità che ha emanato l'atto ha valore di denuncia, al fine di un eventuale riesame d'ufficio. Esso non dà diritto ad ottenere risposta.

Art. 56.

Ricorso gerarchico.

Contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso il ricorso in via gerarchica alle autorità superiori.

Salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 58, i ricorsi gerarchici al governo, da qualunque legge previsti, sono decisi con provvedimento definitivo del ministro.

Il ricorso gerarchico può essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse, e non è più ammesso dopo trascorsi trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione amministrativa, o dalla data in cui sia dimostrato che l'interessato abbia avuto comunque integrale cognizione del provvedimento. Per le persone in-

dicare nel penultimo comma dell'articolo 39 e nell'articolo 40 il termine decorre dalla pubblicazione ivi stabilita.

L'autorità adita, qualora non creda di comunicare d'ufficio il ricorso ai controinteressati, ordina che il ricorso stesso venga notificato a costoro a cura del ricorrente, nel termine da essa stabilito, sospendendo la pronuncia, finché non consti della eseguita notificazione.

Nel termine di venti giorni dalla comunicazione o notificazione del ricorso, gli interessati possono presentare all'autorità cui è diretto deduzioni e documenti.

Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'autorità adita abbia provveduto, il ricorrente può chiedere, con istanza alla stessa notificata, che il ricorso venga deciso.

Trascorsi trenta giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso s'intende, a tutti gli effetti di legge, come rigettato.

Art. 57.

Provvedimenti definitivi.

Il ricorso gerarchico è escluso contro gli atti emanati da organi che non hanno superiori gerarchici e contro quelli i quali, pur essendo emanati da autorità inferiori, sono dalla legge dichiarati definitivi.

Il ricorso gerarchico contro atti di autorità inferiori è escluso altresì quando la competenza a provvedere su una materia è attribuita dalla legge ad una determinata autorità in modo specifico ed esclusivo.

Art. 58.

Ricorso gerarchico improprio.

Quando la legge ammette il ricorso all'autorità amministrativa contro atti di enti pubblici o di organi collegiali, o comunque non legati da rapporti di gerarchia, si applicano le disposizioni dell'articolo 56.

Quando è ammesso il ricorso al governo contro il provvedimento del ministro, su esso si decide con decreto del Presidente del Consiglio.

Art. 59.

*Ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.*

Contro gli atti non soggetti a ricorso gerarchico od emanati, in seguito a ricorso gerarchico, dall'autorità superiore, è proponibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità.

Il ricorso straordinario non è ammesso quando contro l'atto sia stato proposto e depositato ricorso giurisdizionale.

Se l'atto si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso al Presidente della Repubblica non può essere proposto se non siano decorsi i termini per impugnare il provvedimento stesso in sede giurisdizionale. Il ricorso proposto prima della scadenza dei termini per il ricorso giurisdizionale è tuttavia ricevibile, ove nessuno degli altri interessati notificati al ricorrente ed all'amministrazione, entro quindici giorni dalla ricevuta notifica del ricorso straordinario, che intende proporre ricorso giurisdizionale, e successivamente proponga nei termini di legge il ricorso medesimo. In quest'ultimo caso il giudizio avrà luogo in sede giurisdizionale.

Art. 60.

*Notificazione e deposito
del ricorso straordinario.*

Il ricorso straordinario deve essere proposto entro centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa del provvedimento definitivo, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto comunque integrale cognizione.

Nel termine suddetto il ricorso deve essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto impugnato, quanto ai diretti controinteressati, nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali, e deve altresì essere depositato con la prova dell'eseguita notificazione, al ministero competente. La notificazione al ministero non è necessaria quando l'atto è emanato dal ministero stesso presso il quale deve essere effettuato il deposito.

Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti.

L'autorizzazione per eseguire la notificazione nelle forme previste dal terzo comma dell'articolo 39 è data dal ministro cui spetta provvedere alla istruzione del ricorso.

Quando sia stata omessa la notifica ai controinteressati o ad alcuni tra essi, il ministro ordina l'integrazione del procedimento, determinando le persone cui il ricorso deve notificarsi e le modalità ed i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere alla integrazione.

Art. 61.

Decisione sul ricorso straordinario.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo precedente, il ricorso, istruito dal ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato, perchè esprima su esso il suo parere.

Il parere è dato dall'adunanza generale.

La decisione è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro competente. Ove questi non creda di proporre una decisione conforme al parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Qualora, entro un anno dal deposito del ricorso straordinario, la decisione sullo stesso non sia stata comunicata al ricorrente, questi, nei sessanta giorni successivi, può proporre ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per gli stessi motivi dedotti nel ricorso straordinario. Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio.

Art. 62.

*Impugnativa della decisione sul ricorso
straordinario.*

Il decreto del Presidente della Repubblica che decide sul ricorso straordinario è impugnabile con ricorso giurisdizionale di legittimità al Consiglio di Stato solo per motivi attinenti alla competenza del ministero che ha

istruito il ricorso, o al procedimento di decisione, o alla forma del decreto del Presidente della Repubblica.

Contro lo stesso decreto è ammessa la domanda di revocazione, secondo le norme che la prevedono nei riguardi degli atti giurisdizionali, in quanto siano applicabili.

Art. 63.

Sospensione del provvedimento impugnato.

L'autorità a cui è stato presentato il ricorso amministrativo, su domanda del ricorrente,

può concedere la sospensione del provvedimento impugnato.

Nei casi in cui il ricorso amministrativo deve precedere obbligatoriamente il ricorso giurisdizionale, e l'autorità adita non provvede entro quindici giorni sulla domanda di sospensione, la sospensione può essere concessa dall'organo competente a conoscere del ricorso giurisdizionale contro il provvedimento definitivo.

In tale caso l'ordinanza di sospensione ha efficacia fino alla notificazione della decisione sul ricorso amministrativo.